

**ART. 23, L.R. 20/2012 E S.M.I. - CONVENZIONE CON \_\_\_\_\_ (CODICE FISCALE \_\_\_\_\_) PER N. \_\_\_\_\_ INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE - ANNO 2023-2024. CIG \_\_\_\_\_**

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_/2022 adottata il \_\_\_\_, esecutiva il \_\_\_\_, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente, Verde ed Igiene Urbana, per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata la prosecuzione del programma di sterilizzazioni feline, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 20/2012 e s.m.i., tramite apposite convenzioni da stipularsi con Enti/Associazioni e/o Cliniche Veterinarie idonee, approvando altresì il relativo schema di convenzione;

- a tal fine è stata effettuata un'apposita consultazione/indagine di mercato che ha posto a base di richiesta la disponibilità ad espletare il servizio in argomento, per un numero massimo di 600 interventi di sterilizzazioni feline comprensivi di identificazione, microchippatura e registrazione degli animali, di cui 300 nell'anno 2023 e 300 nell'anno 2024, integrandola con l'indicazione del numero di interventi che ciascuna struttura è in grado di effettuare, stabilendo l'importo di euro 62,43 (sessantadue/43) per ogni intervento di ovariectomia su gatto femmina e di euro 33,42 (trentatre/42) per ogni intervento di orchietomia su gatto maschio, a cui vanno ad aggiungersi euro 1,55 (uno/55) per l'identificazione, la microchippatura e la registrazione dell'animale e quindi rispettivamente per complessivi euro 63,98 (sessantatre/98) per interventi su gatti femmina ed euro 34,97 (trentaquattro/97) per interventi su gatti maschio, IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi; tali compensi comprendono, oltre a quanto sopra riportato, il costo del microchip, la cattura, la terapia, la degenza e la reimmissione in libertà dell'animale;

- con successiva determinazione dirigenziale n. \_\_\_/2022 adottata il \_\_\_\_, esecutiva dal \_\_\_\_, a firma del medesimo Dirigente, per le motivazioni ivi addotte, è stata affidata l'esecuzione del servizio in argomento a \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ interventi a \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ nell'anno 2023 e \_\_\_\_\_ nell'anno 2024 ed assunto i relativi impegni di spesa;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;

tutto ciò premesso e considerato;

il **Comune di Trieste** di seguito più brevemente detto anche "Comune", affida a \_\_\_\_\_ di seguito chiamata semplicemente "\_\_\_\_\_", con sede a \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede \_\_\_\_\_, che accetta, il servizio di sterilizzazione, identificazione e microchippatura degli animali nell'ambito del Programma di sterilizzazione delle colonie feline per gli anni 2023 e 2024, alle condizioni di seguito indicate.

**Art. I** – Il Comune di Trieste affida a \_\_\_\_\_ l'esecuzione di n. \_\_\_\_\_ interventi, di cui \_\_\_\_\_ nel 2023 e \_\_\_\_\_ nel 2024, di sterilizzazione delle colonie feline e di identificazione e microchippatura degli animali sottoposti all'intervento, intervenendo attivamente con proprio personale, mezzi, strutture ed attrezzature e provvedendo:

- a) alla cattura, qualora non già provveduto dai/dalle gattari/e, di gatti liberi dimoranti nelle colonie feline presenti sul suolo pubblico regolarmente denunciate e censite al Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animale - dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e rese note all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste;
- b) alla sterilizzazione ed identificazione, intendendo in tal senso la microchippatura comprensiva della fornitura del microchip, di n. \_\_\_\_\_ gatti, prevalentemente di sesso femminile, nell'anno 2023 e \_\_\_\_\_ nell'anno 2024;
- c) ad ospitare presso la propria struttura, gli animali operati per tutto il periodo di tempo previsto per la degenza post-operatoria - mediamente 5 giorni - con l'avvertenza che ove l'animale non sia ristabilito, dovrà esser trattenuto per ulteriori giorni;
- d) a riammettere nella colonia di origine i gatti sterilizzati e/o ad avviarli - nel caso non fosse possibile trattenerli presso la propria struttura - ad altre strutture protette se, per vecchiezza

o altre patologie, non sia più consigliabile la vita randagia.

**Art. 2** - Nell'effettuare le prestazioni di cui al precedente art. 1, punto b) i veterinari devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- prima dell'effettuazione dell'intervento e dell'inoculazione del microchip devono accertarsi dello stato di salute generale dell'animale al fine di stabilire la presenza di eventuali patologie che potrebbero pregiudicare la buona riuscita dell'operazione, quali problemi respiratori, traumi, parassitosi, ascessi;
- in questo caso, prima di eseguire l'intervento sarà compito del professionista provvedere alla cura sino a guarigione completa delle patologie accertate; l'animale sarà trattenuto presso la struttura ospitante qualora risulti necessario il ricovero in ambiente protetto;
- l'intervento di sterilizzazione deve essere eseguito in anestesia generale;
- l'identificazione (inoculazione del microchip) dovrà avvenire contestualmente all'intervento di sterilizzazione;
- deve essere praticata l'ovariectomia su gatti femmine e l'orchietomia su gatti maschi. Nel caso venga accertato lo stato di gravidanza e/o di allattamento può essere praticata eventualmente l'ovarioisterectomia; sarà cura del veterinario valutarne l'opportunità caso per caso.

**Art. 3** - In particolare per ciascun animale sterilizzato sarà redatta una scheda clinica indicante:

- la descrizione dell'animale;
- la data di arrivo;
- la colonia di provenienza;
- l'avvenuta identificazione e microchippatura;
- il tipo d'intervento eseguito;
- l'avvenuta marcatura, consistente nell'asportazione di un lembo del padiglione auricolare destro;
- la diagnosi di eventuali patologie riscontrate;
- la prognosi;
- le terapie eseguite;
- la data di liberazione nella colonia di provenienza.

**Art. 4** - Per ogni intervento effettuato dovrà essere rilasciata l'apposita scheda di identificazione del gatto riportata all'allegato 21- *Scheda di identificazione del gatto n./anno del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)*, approvato con D.G.R. n. 2029/2013, con riferimento a quanto stabilito al punto 12 – *Registrazione anagrafica dei gatti delle colonie feline viventi in libertà* del Manuale medesimo.

Copia delle schede rilasciate dovranno essere inoltrate a cura di \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dall'intervento, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Sanità Animale, cui compete esercitare il controllo e la supervisione sull'attività di cui trattasi.

**Art. 5** – \_\_\_\_\_ svolgerà tutta l'attività – dettagliatamente illustrata agli artt. 1 e 2 – in maniera autonoma, ferma restando in capo all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Sanità Animale di cui all'art. 4, l'attività di controllo, soprattutto per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

**Art. 6** - Al fine di consentire all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste il costante e dettagliato aggiornamento dell'attività svolta da \_\_\_\_\_, la stessa fornirà a detto Ufficio, ogni due mesi, l'elenco delle colonie presso le quali è intervenuto/a ed il numero di animali complessivamente, sino ad allora, sterilizzati ed identificati.

**Art. 7** - La presente Convenzione decorre dal 1.1.2023 al 31.12.2024 e potrà essere integrata ed eventualmente prorogata con successivo provvedimento, nelle more dell'espletamento delle procedure di una nuova gara con le modalità di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 8** – Viene stabilito in euro 62,43 (sessantadue/43) il compenso per ogni intervento di

ovariectomia su gatto femmina, in euro 33,42 (trentatre/42) il compenso per ogni intervento di orchietomia su gatto maschio, a cui vanno ad aggiungersi euro 1,55 (uno/55) per l'identificazione e la microchippatura dell'animale e quindi rispettivamente in complessivi euro 63,98 (sessantatre/98) per interventi su gatti femmina ed in euro 34,97 (trentaquattro/97) per interventi su gatti maschio, IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi.

Tali compensi comprendono, oltre a quanto sopra riportato, il costo del microchip, la cattura, la terapia, la degenza e la reimmissione in libertà dell'animale.

Il Comune di Trieste erogherà a \_\_\_\_\_, in considerazione degli oneri economici che saranno sostenuti dalla medesima per l'attuazione dell'attività in argomento, l'importo massimo di complessivi euro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) più IVA ed oneri previdenziali a sensi di legge qualora dovuti, per n. \_\_\_\_\_ sterilizzazioni **all'anno**, che sarà liquidato in rate quadrimestrali in base agli interventi effettivamente effettuati nel quadrimestre, previa vidimazione dall'ASUGI quindi per un totale massimo di euro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) nel biennio,

**Art. 9** - A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento, la garanzia definitiva, calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. viene fissata in euro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) pari al 10% dell'importo massimo contrattuale al netto dell'IVA.

A tal fine \_\_\_\_\_ ha prodotto la ricevuta di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ introitato con bolletta n. \_\_\_\_\_ emessa dalla Tesoreria del Comune di Trieste.

Detta garanzia sarà svincolata a mezzo di apposito atto attestante il regolare avvenuto espletamento del servizio medesimo.

\_\_\_\_\_ dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atta a coprire tutti i rischi ed i danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone, agli animali ed alle cose, sia del Comune che di terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 e quindi con validità pari alla durata del presente atto, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. A tal fine \_\_\_\_\_ dovrà comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di avere in essere detta copertura assicurativa per tutto il periodo di durata del presente atto.

\_\_\_\_\_ si obbliga a rinnovare detta polizza in caso di eventuali proroghe del presente atto.

L'Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza (responsabilità civile, rischi, danni ecc. a persone, animali e cose) eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio.

**Art. 10** - \_\_\_\_\_ dichiara di assumersi ogni responsabilità amministrativa, civile, penale in ordine ad eventuali danni e/o infortuni che dovessero verificarsi nel corso dell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 11** - In caso di risoluzione per causa di forza maggiore il compenso previsto sarà determinato in base all'attività effettivamente svolta, formalmente documentata.

**Art. 12** - In caso di mancato o incompleto espletamento dei servizi di cui trattasi, non attribuibile a \_\_\_\_\_, la medesima dovrà produrre in merito apposita giustificazione comprovante che il disservizio non è dovuto a cause dipendenti dalla volontà della stessa.

In caso di inadempienza non appropriatamente giustificata, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo contrattuale, per ogni singolo disservizio accertato e valutato dal Comune di Trieste e salvo che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C.; l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione dei compensi al soggetto inadempiente.

**Art. 13** - Oltre a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 14 la presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento nel caso di mancato espletamento o per gravi motivi, senza che ciò dia diritto a \_\_\_\_\_ a qualsivoglia indennizzo.

**Art. 14** - \_\_\_\_\_ si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva della presente convenzione, tra \_\_\_\_\_ e subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge; \_\_\_\_\_ si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che \_\_\_\_\_ ha indicato come conto corrente dedicato indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) \_\_\_\_\_, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): \_\_\_\_\_

**Art. 15** - Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito in L. 7.8.2012, n. 135 in tema di sistema revisionale e diritto di recesso.

**Art. 16** - Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto \_\_\_\_\_ ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 24.5.2008, esecutiva dal 13.6.2008 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali sul sito istituzionale <http://www.comune.trieste.it/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

\_\_\_\_\_ con la firma del presente atto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

\_\_\_\_\_ si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali, o di altro tipo, connessi all'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., del GDPR 2016/679 e del D.Lgs 101 del 10.8.2018 (Adeguamento al regolamento UE 2016/679).

**Art. 17** - Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Trieste.

**Art. 18** - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico di \_\_\_\_\_, con la sola esclusione degli oneri previdenziali ENPAV per la parte a carico del committente e dell'IVA.

**Art. 19** - \_\_\_\_\_ dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a \_\_\_\_\_.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. n. 131/1986.

## **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile \_\_\_\_\_, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 10, 12, 13, 14, 16,

17 e 18 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

**PER ACCETTAZIONE**

**IL SOGGETTO CONVENZIONATO**

**Data della firma digitale**

\_\_\_\_\_  
**firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 21/11/2022 17:45:31